



MINISTERO DELL'AGRICOLTURA  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE  
E DELLE FORESTE



UNIONE EUROPEA  
Fondazione per la crescita e l'occupazione

# Allegato A DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

DEL PIANO STRATEGICO  
NAZIONALE DELLA PAC PER IL  
PERIODO DI PROGRAMMAZIONE  
2023-2027



---

**Documento realizzato nell'ambito del Programma  
Rete Rurale Nazionale 2014-2022**

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

Direzione Generale Sviluppo Rurale (DISR)

Direttore Generale: Simona Angelini

Coordinamento e cura del documento:

Hanno collaborato:

Progettazione grafica e impaginazione:

Roberta Ruberto

Il Piano di comunicazione generale del PSP è frutto di un lavoro realizzato all'interno del Gruppo di Coordinamento Comunicazione (GCC). Si ringraziano i referenti delle Regioni e PP.AA. per il prezioso contributo.

Data di pubblicazione: aprile 2023



## ALLEGATO A DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

**REGOLAMENTO (UE) 2021/2115 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013**

Pubblicato nella G.U.U.E. 6 dicembre 2021, n. L 435.

Titolo VI - Coordinamento e governance.

Articolo 123 Autorità di gestione

In vigore dal 7 dicembre 2021

...

2. L'autorità di gestione è responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del piano strategico della PAC. Essa assicura in particolare:

...

j) che i beneficiari nel quadro di interventi finanziati dal FEASR diversi da interventi connessi alla superficie e agli animali riconoscano il sostegno finanziario ricevuto, anche tramite l'uso adeguato dell'emblema dell'Unione conformemente alle norme stabilite dalla Commissione in applicazione del paragrafo 5;

k) che sia data pubblicità al piano strategico della PAC, tra l'altro attraverso la rete nazionale della PAC, informando:

i) i potenziali beneficiari, le organizzazioni professionali, le parti economiche e sociali, gli organismi coinvolti nella promozione della parità di genere e le organizzazioni non governative interessate (incluse le organizzazioni che operano nel settore dell'ambiente) circa le possibilità offerte dal piano strategico della PAC e le condizioni per poter accedere ai finanziamenti dello stesso; e

ii) gli agricoltori, gli altri beneficiari e il pubblico circa i contributi dell'Unione all'agricoltura e allo sviluppo rurale tramite il piano strategico della PAC.

Per il sostegno finanziato dal FEAGA, ove opportuno, gli Stati membri affinché l'autorità di gestione utilizzi gli strumenti e le strutture di visibilità e comunicazione utilizzati dal FEASR.

3. Laddove le autorità di gestione regionali di cui al paragrafo 1, secondo comma, siano responsabili dell'espletamento delle funzioni di cui al paragrafo 2, l'autorità di gestione nazionale assicura un adeguato coordinamento tra tali autorità al fine di garantire coerenza e uniformità nella progettazione e nell'attuazione del piano strategico della PAC.

4. L'autorità di gestione nazionale o, se del caso, le autorità di gestione regionali possono delegare le funzioni a organismi intermedi. In tal caso, l'autorità di gestione delegante rimane pienamente responsabile dell'efficiente e corretta gestione ed esecuzione di dette funzioni e provvede affinché sussistano le opportune disposizioni che consentano all'organismo intermedio di disporre di tutte le informazioni e i dati necessari all'espletamento delle proprie funzioni.

5. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono condizioni uniformi per l'applicazione dei requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità di cui al paragrafo 2, lettere j) e k). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 153, paragrafo 2.

## Articolo 126 Reti nazionali e europee della PAC

In vigore dal 7 dicembre 2021

1. Ciascuno Stato membro istituisce una rete nazionale della politica agricola comune ("rete nazionale della PAC") per la creazione di una rete delle organizzazioni e delle amministrazioni, dei consulenti, dei ricercatori e di altri attori dell'innovazione nonché di altri attori nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale a livello nazionale al più tardi 12 mesi dopo l'approvazione del piano strategico della PAC da parte della Commissione. Le reti nazionali della PAC si basano sulle esperienze e sulle pratiche di rete esistenti negli Stati membri.

2. La Commissione istituisce una rete europea della politica agricola comune («rete europea della PAC») per il collegamento in rete delle reti, delle organizzazioni e delle amministrazioni nazionali nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale a livello di Unione.

3. Il collegamento in rete attraverso le reti nazionali e europee della PAC persegue i seguenti obiettivi:

a) aumentare il coinvolgimento di tutti i portatori di interessi pertinenti nell'attuazione dei piani strategici della PAC e, se del caso, nella loro elaborazione;

b) assistere le amministrazioni degli Stati membri nell'attuazione dei piani strategici

della PAC e nella transizione verso un modello di attuazione basato sull'efficacia;

c) contribuire a migliorare la qualità dell'attuazione dei piani strategici della PAC;

d) contribuire a informare il pubblico e i potenziali beneficiari circa la PAC e le possibilità di finanziamento;

e) promuovere l'innovazione nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale nonché sostenere l'apprendimento tra pari, l'inclusione e l'interazione tra tutti i portatori di interessi nei processi di scambio e acquisizione delle conoscenze;

f) contribuire alla capacità e alle attività di monitoraggio e valutazione;

g) contribuire alla diffusione dei risultati dei piani strategici della PAC.

L'obiettivo di cui al primo comma, lettera d), è perseguito in particolare attraverso le reti nazionali della PAC.

4. Le funzioni delle reti nazionali e europee della PAC per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 3 sono le seguenti:

a) raccolta, analisi e diffusione di informazioni sulle azioni e sulle buone pratiche messe in atto o sostenute nel quadro dei piani strategici della PAC nonché analisi degli sviluppi nell'agricoltura e nelle zone rurali relativi agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2;

b) contributo all'acquisizione delle capacità delle amministrazioni degli Stati membri e di altri attori coinvolti nell'attuazione dei piani strategici della PAC, anche per quanto riguarda i processi di monitoraggio e valutazione;

c) creazione di piattaforme, forum ed eventi per facilitare lo scambio di esperienze tra portatori di interessi e l'apprendimento tra

pari, inclusi, se del caso, gli scambi con reti in paesi terzi;

d) raccolta di informazioni - e sostegno alla loro diffusione - nonché messa in rete delle strutture e dei progetti finanziati, come i gruppi d'azione locali di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) 2021/1060, i gruppi operativi del PEI di cui all'articolo 127, paragrafo 3, del presente regolamento e strutture e progetti analoghi;

e) sostegno a progetti di cooperazione tra i gruppi operativi del PEI di cui all'articolo 127, paragrafo 3, del presente regolamento, i gruppi d'azione locali di cui all'articolo 33 del regolamento (UE) 2021/1060 o analoghe strutture di sviluppo locale, compresa la cooperazione transnazionale;

f) creazione di collegamenti con altre strategie finanziate dall'Unione o reti;

g) contributo all'ulteriore sviluppo della PAC e alla preparazione dei periodi successivi del piano strategico della PAC;

h) nel caso di reti nazionali della PAC, partecipazione e contributo alle attività della rete europea della PAC;

i) nel caso della rete europea della PAC, cooperazione con le reti nazionali della PAC e contributo alle loro attività.

5. La Commissione adotta atti di esecuzione che definiscono la struttura organizzativa e il funzionamento della rete europea della PAC. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 153, paragrafo 2.

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2022/129 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme relative ai tipi di intervento riguardanti i semi oleaginosi, il cotone e i sottoprodotti della vinificazione a norma del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità inerenti al sostegno dell'Unione e ai piani strategici della PAC**

Articolo 6 Requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità

Le modalità di applicazione dettagliate dei requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità di cui all'articolo 123, paragrafo 2, lettere j) e k), del regolamento (UE) 2021/2115 sono stabilite nell'allegato III del presente regolamento.

**ALLEGATO III**

Requisiti in materia di informazione, pubblicità e visibilità

1. Azioni di comunicazione e visibilità dell'autorità di gestione

1.1. Ai fini dell'articolo 123, paragrafo 2, lettera k), del regolamento (UE) 2021/2115 l'autorità di gestione assicura che sia data pubblicità al piano strategico della PAC pianificando e svolgendo, per tutta la durata della preparazione e dell'attuazione di tale piano, le pertinenti azioni di comunicazione e visibilità volte a informare i gruppi destinatari di cui a tale lettera.

1.2. Ai fini dell'articolo 124, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115 l'autorità di gestione mette a disposizione del comitato di monitoraggio le informazioni necessarie per permettergli di esaminare l'attuazione delle azioni di comunicazione e visibilità.

1.3. L'autorità di gestione garantisce che, entro sei mesi dall'adozione della decisione della Commissione che approva il piano strategico della PAC, sia attivo un sito web sul quale reperire informazioni sul piano strategico sotto la sua responsabilità, riguardanti gli obiettivi, le attività, le possibilità di finanziamento disponibili, nonché i risultati attesi e, non appena disponibili, quelli effettivi. Il sito si rivolge al pubblico e ai potenziali beneficiari di cui all'articolo 123, paragrafo 2, lettera k), del regolamento (UE) 2021/2115.

1.4. L'autorità di gestione assicura la pubblicazione sul sito web di cui al punto 1.3 di un calendario degli inviti a presentare proposte che sono stati pianificati e delle scadenze per le domande, aggiornato almeno tre volte all'anno, con i dati indicativi seguenti: a) area geografica interessata; b) interventi e obiettivi specifici interessati; c) tipologia di richiedenti ammissibili; d) importo totale del sostegno; e) data di inizio e di fine del periodo di presentazione delle domande.

1.5. A norma dell'articolo 123, paragrafo 2, lettera k), punto i), del regolamento (UE) 2021/2115 l'autorità di gestione assicura che i potenziali beneficiari abbiano accesso a tutte le informazioni necessarie sulle possibilità di finanziamento, comprese le condizioni di ammissibilità, i criteri di selezione e tutti i requisiti per i beneficiari selezionati per il finanziamento, nonché le loro responsabilità. 1.6. L'autorità di gestione assicura che i beneficiari selezionati per il finanziamento siano informati che il sostegno è cofinanziato dall'Unione.

1.7. L'autorità di gestione provvede affinché i materiali inerenti alla comunicazione e alla visibilità, anche a livello di beneficiari, siano, su richiesta, messi a disposizione delle istituzioni, degli organi o organismi dell'Unione, e che all'Unione sia concessa

una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali e tutti i diritti preesistenti che ne derivano, in conformità del secondo comma. Ciò non comporta costi aggiuntivi significativi o un onere amministrativo rilevante per i beneficiari o per l'autorità di gestione. La licenza sui diritti di proprietà intellettuale di cui al primo comma conferisce all'Unione almeno i diritti seguenti: a) uso interno, ossia il diritto di riprodurre, copiare e mettere i materiali di comunicazione e visibilità a disposizione delle istituzioni e agenzie dell'Unione, delle autorità degli Stati membri e del relativo personale; b) riproduzione dei materiali di comunicazione e visibilità con qualsiasi mezzo e in qualsiasi forma, in toto o in parte; L 20/204 IT Gazzetta ufficiale dell'Unione europea 31.1.2022 c) comunicazione al pubblico, con qualsiasi mezzo, dei materiali di comunicazione e visibilità; d) distribuzione al pubblico, in qualsiasi forma, dei materiali di comunicazione e visibilità (o loro copie); e) conservazione e archiviazione dei materiali di comunicazione e visibilità; f) sublicenza a terzi dei diritti sui materiali di comunicazione e visibilità.

2. Visibilità di determinate operazioni sostenute dal FEASR

Ai fini dell'articolo 123, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (UE) 2021/2115 l'autorità di gestione garantisce che i beneficiari nell'ambito di interventi finanziati dal FEASR diversi da interventi connessi alla superficie e agli animali riconoscano il sostegno erogato dal piano strategico della PAC, nel modo seguente: a) fornendo sul sito web del beneficiario, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione; b) apponendo una dichiarazione

che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali di comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti, che presenti anche l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II; c) per le operazioni che consistono nel finanziamento di infrastrutture o per le operazioni di costruzione, per le quali la spesa pubblica totale o il costo totale nel caso di sostegno sotto forma di strumenti finanziari, compreso il finanziamento del capitale circolante, supera 500 000 EUR, esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II non appena inizia l'attuazione materiale delle operazioni o sono installate le attrezzature acquistate; d) per le operazioni che consistono in investimenti in beni materiali non rientranti nell'ambito della lettera c) per le quali il sostegno pubblico totale supera 50 000 EUR o, in caso di sostegno sotto forma di strumenti finanziari, compreso il finanziamento del capitale circolante, per le quali il costo totale supera 500 000 EUR, collocando una targa informativa o un display elettronico equivalente recante informazioni sul progetto, che metta in evidenza il sostegno finanziario dell'Unione e che presenti anche l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato II; e) per le operazioni che consistono nel sostegno a operazioni Leader, servizi di base e infrastrutture non rientranti nell'ambito delle lettere c) e d) per le quali il sostegno pubblico totale supera 10 000 EUR o, in caso di sostegno sotto forma di strumenti finanziari, compreso il finanziamento del capitale circolante, per le quali il costo totale supera 100 000 EUR, esponendo in un luogo

facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dall'Unione. Una targa informativa deve essere affissa anche presso le sedi dei gruppi di azione locale finanziati da Leader. In deroga al primo comma, nei casi in cui il beneficiario sia una persona fisica l'autorità di gestione garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico. Il primo comma, lettere a) e b), si applica mutatis mutandis agli organismi che attuano strumenti finanziari finanziati dal FEASR. Il primo comma, lettere c), d) ed e), si applica ai destinatari finali degli strumenti finanziari mediante le clausole contrattuali stabilite nell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio.

**RETE RURALE NAZIONALE**  
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA,  
DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE  
E DELLE FORESTE

Via XX Settembre, 20 Roma

Pubblicazione realizzata con il contributo FEASR (Fondo europeo per l'agricoltura e lo sviluppo rurale) nell'ambito del Programma Rete Rurale Nazionale 2014-2022



**RETERURALE.IT**